

**INFORMAZIONI SULLA BANCA**

Banca di Credito Cooperativo di Flumeri soc. coop.

Via Olivieri - 83040 – Flumeri (AV)

Tel.: 0825/443227- Fax: 0825/443480

Email: [bcc@bccflumeri.it](mailto:bcc@bccflumeri.it) Sito internet: [www.bccflumeri.it](http://www.bccflumeri.it)

Registro delle Imprese della CCIAA di Avellino n. 89684

Iscritta all'Albo della Banca d'Italia n. 4915 - cod. ABI 08553.0

Iscritta all'Albo delle società cooperative n. A164875

Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo e al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti del Credito Cooperativo.

Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano SpA

Aderente al Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca, iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

Società partecipante al Gruppo IVA Cassa Centrale Banca – P.IVA 02529020220

**CHE COSA E' LA CAMBIALE A GARANZIA**

A garanzia del rimborso di finanziamenti, la banca può accettare effetti cambiari a firma del cliente (obbligato principale) ed eventualmente di un terzo (avallante). L'avallo è una forma di garanzia personale mediante la quale una persona (avallante) si obbliga a garantire il pagamento assunto dal cliente (obbligato principale).

L'effetto cambiario a garanzia può essere rilasciato con scadenza "in bianco" ovvero a "vista".

Nel primo caso l'effetto viene emesso senza l'indicazione della scadenza e dell'importo ed è accompagnato dal cosiddetto "patto di riempimento", nel quale sono precisate le condizioni ed i limiti per il riempimento dei suddetti parametri. Il riempimento dell'effetto, ai sensi delle vigenti disposizioni normative, può essere effettuato entro un termine massimo di 3 anni dalla data di emissione dell'effetto. Alla scadenza di tale termine, qualora il finanziamento garantito abbia una durata superiore, si provvede al rinnovo dell'effetto in funzione del debito residuo a quella data.

Nel secondo caso l'effetto viene emesso per l'importo integrale della garanzia, con scadenza a "vista" e riportando, nel corpo del titolo, la data massima entro la quale l'effetto potrà essere presentato per l'incasso, quest'ultima stabilita in funzione della durata del finanziamento. In caso di inadempimento di pagamento, la garanzia potrà essere fatta valere in funzione del residuo credito vantato dalla banca.

In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione degli effetti cambiari, la banca può far elevare il protesto e agire esecutivamente nei confronti degli obbligati, i quali rispondono con tutto il proprio patrimonio. A tal riguardo, la banca ha la facoltà di completare ai sensi dell'art. 14 R.D. 14/12/1933, n. 1699, gli effetti "in bianco" con i dati necessari, indicando l'importo massimo stabilito al momento del rilascio e la scadenza ritenuta più opportuna.

Il titolo cambiario deve essere assoggettato all'imposta di bollo secondo le vigenti disposizioni in materia. Aliquote ridotte sono previste per le cambiali agrarie e per quelle concernenti particolari operazioni agevolate.

Altro tipo di garanzia è la cambiale ipotecaria che offre al possessore della cambiale, nel caso di mancato pagamento, di procedere al pignoramento dei beni ipotecati del debitore e di essere rimborsato con priorità rispetto ad altri creditori.

La peculiarità risiede nel fatto che la garanzia non riguarda il credito sottostante ma il rapporto cartolare stesso.

La cambiale ipotecaria ha un costo che paga chi riceve in prestito la somma (imposte, bollo, compenso notarile...).

**Principali rischi**

Il principale rischio è quello che, in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita dall'effetto di "smobilizzo", la banca può avvalersi del titolo cambiario per il recupero del proprio credito procedendo, in via esecutiva o negli altri modi consentiti dalla legge, nei confronti del debitore principale e/o degli eventuali avallanti.

L'avallante ha sempre il diritto di regresso nei confronti del debitore principale per le somme eventualmente pagate.

**PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE**

**Prima di scegliere e firmare il contratto è quindi necessario leggere attentamente il foglio informativo.**

Informativa precontrattuale	€ 0,00
Invio documenti trasparenza	€ 2,00
Se le condizioni economiche in vigore a fine anno non sono cambiate rispetto alla comunicazione precedente, il documento di sintesi non verrà inviato. Il cliente potrà, comunque, in qualsiasi momento ottenere gratuitamente copia del documento di sintesi con le condizioni economiche in vigore. Qualora il cliente abbia scelto il regime di comunicazioni telematiche, potrà richiedere il documento di sintesi aggiornato in qualsiasi momento tramite il servizio di Banca Virtuale o ottenerne tempestivamente copia per posta elettronica.	
Istruttoria garanzia	€ 0,00
Revisione garanzia	€ 0,00
Recupero spese per comunicazioni (escluse quelle previste dall'art. 118 TUB)	€ 10,00 invio postale € 0,00 posta elettronica
Spese per fotocopie documenti archiviati presso archivi BCC	Cartacea: primi 4 fogli euro 20,00 fogli successivi € 0,25  Elettronica: € 5,00 a documento
Spese per fotocopie documenti archiviati presso altri corrispondenti bancari	Euro 10,00 cadauno
Spese per fotocopie documenti archiviati in procedure informatiche	Euro 3,00 a documento* (*= per gli estratti conto il costo è di € 3,00 a trimestre)
Bollo	Secondo la normativa tempo per tempo vigente
Imposte e tasse presenti e future	a carico del cliente
Spese vive	recuperate nella misura effettivamente sostenuta

## RECESSO E RECLAMI

### **Recesso dal contratto**

L'effetto resta efficace fino alla definitiva estinzione delle operazioni garantite. Non è, pertanto, prevista alcuna facoltà di recesso da parte del cliente.

### **Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale**

La garanzia permane in vigore, per l'intero suo valore, sino al completo ed integrale soddisfacimento della banca.

Dopodiché le somme residue dalla riscossione del credito vengono restituire e messe a disposizione del concedente entro il termine massimo di 15 giorni lavorativi.

### **Reclami**

I reclami vanno inviati all'Ufficio Reclami della banca (via Olivieri snc – 83040 – Flumeri) oppure all'indirizzo di posta elettronica: [bcc@bccflumeri.it](mailto:bcc@bccflumeri.it) o [bccflumeri@actalispec.it](mailto:bccflumeri@actalispec.it), che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice è tenuto a rivolgersi a:

- Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può contattare il numero verde 800.196969, consultare il sito [www.arbitrobancariofinanziario.it](http://www.arbitrobancariofinanziario.it), ove sono anche indicati i Collegi territorialmente competenti con i relativi indirizzi e recapiti telefonici, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla banca.
- Conciliatore Bancario Finanziario. Se sorge una controversia con la banca, il cliente può attivare una procedura di conciliazione che consiste nel tentativo di raggiungere un accordo con la banca, grazie all'assistenza di un conciliatore indipendente. Per questo servizio è possibile rivolgersi al Conciliatore Bancario Finanziario (Organismo iscritto nel Registro tenuto dal Ministero della Giustizia), con sede a Roma, Via delle Botteghe Oscure 54, tel. 06.674821, sito internet [www.conciliatorebancario.it](http://www.conciliatorebancario.it)
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

Rimane comunque impregiudicato il diritto del cliente a presentare esposti alla Banca d'Italia.

**LEGENDA**

Avallante	E' la persona che rilascia l'avallo e che si obbliga, solidalmente con il debitore principale, a garantire il pagamento di quest'ultimo alla banca
Cambiale con scadenza a vista	La cambiale che scade nel momento della presentazione che il creditore può effettuare quando ritiene, nel rispetto del termine di legge (un anno dall'emissione) o di quello diverso espressamente stabilito
Cambiale in bianco	La cambiale firmata all'atto del rilascio ma senza l'indicazione di alcuni requisiti di legge, da completarsi, entro tre anni dalla data di emissione, a cura del creditore
Debitore principale	E' la persona di cui si garantisce l'adempimento in favore della banca
Protesto	Atto redatto da un pubblico ufficiale che constata il mancato pagamento di una cambiale o di un assegno. I dati protestati vengono per legge resi pubblici dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura
Reviviscenza della garanzia	La garanzia torna ad avere efficacia, se il pagamento garantito viene annullato, revocato o comunque reso inefficace